Corte di Cassazione Civile n. 23237/2013, sez. Lavoro del 14/10/2013

Svolgimento del processo

1- La sentenza attualmente impugnata respinge l'appello proposto dall'INPS e dalla S. s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Firenze del 23 settembre 2005, n. 1153, di accoglimento dell'opposizione della A. s.r.l. avverso la cartella di pagamento concernente il recupero contributi previdenziali dovuti all'INPS in riferimento al rapporto di lavoro subordinato di S.S., nel periodo 1 ottobre 1993-3 aprile 1998.

La Corte d'appello di Firenze per quel che qui interessa precisa che:

a) la presente controversia deve essere decisa facendo applicazione del più recente indirizzo ermeneutico della Corte di cassazione secondo cui l'art. 3, commi 9 e 10, della legge n. 335 del 1995, nel

prevedere la riduzione del termine di prescrizione del diritto ai contributi di previdenza e di assistenza obbligatoria da decennale a quinquennale con decorrenza dalla data di maturazione del credito, è immediatamente efficace, non avendo introdotto alcun effetto sospensivo del decorso della prescrizione, sicché, "con riguardo ai contributi maturati precedentemente all'entrata in vigore della nuova normativa, la denuncia del lavoratore è idonea a mantenere il precedente termine decennale solo se sia intervenuta prima della scadenza del termine quinquennale, senza che rilevi che tale scadenza intervenga in epoca anteriore alla stessa entrata vigore della nuova disciplina, dovendosi escludere che possa operare il prolungamento del termine una volta che il credito contributivo risulti già prescritto";

b) nella specie, i contributi di cui si tratta riguardano il periodo 1 ottobre 1993-3 aprile 1998 e la denuncia del lavoratore all'INPS è stata acquisita agli atti con la verbalizzazione del 18 luglio 2003;

c) pertanto era abbondantemente maturata la suddetta prescrizione quinquennale, visto che la denuncia del lavoratore è intervenuta nel quinquennio successivo all'insorgenza dell'obbligo contributivo, di talché non poteva operare il più lungo termine decennale, mantenuto dalla legge in caso di denuncia del lavoratore, perché il diritto alla contribuzione si era ormai estinto.

2.- Il ricorso proposto dall'INPS - in proprio e quale mandatario di S. s.p.a. - domanda la cassazione della sentenza per un unico motivo; resiste, con controricorso, A. s.r.l., mentre EQUITALLA CERIT s.p.a. non svolge attività difensiva in questa sede.

Motivi della decisione

I - Sintesi delle censure

1- Con l'unico motivo del ricorso principale l'INPS denunziando - in relazione all'art. 360, n. 3, cod. proc. civ. - violazione della legge n. 335 del 1995, art. 3, comma 9, lettera a), richiama, nella sostanza, l'orientamento di questa di Corte di cui alla sentenza n. 18540 del 15 settembre 2004, nella quale è stato affermato che "in materia di prescrizione del diritto degli enti previdenziali ai contributi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro, la riduzione a cinque anni, prevista a partire dal 1 gennaio 1996 (art. 3, comma 10, in relazione al comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335), del termine di prescrizione del diritto alle contribuzioni relative ai periodi precedenti l'ingresso della predetta legge e di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, è sospensivamente condizionata al fatto che

entro il quinquennio successivo all'1 gennaio 1996, e nei limiti del decennio dalla nascita del diritto stesso, non intervenga la denuncia del lavoratore".

In particolare, l'Istituto ricorrente sostiene che la sentenza impugnata sia il frutto di un evidente errore ermeneutico, nella parte in cui ha ritenuto maturato il termine di prescrizione quinquennale in relazione ai contributi attinenti il periodo 1 gennaio 1996-3 aprile 1998, successivo all'entrata in vigore della legge n. 335 del 1995.

Infatti, in presenza di una denuncia del lavoratore, ai sensi dell'art. 3, comma 9, lettera a), della legge n. 335 del 1995, dovrebbe ritenersi applicabile il termine di prescrizione decennale, essendo questa una ipotesi assoggettata ad una speciale disciplina.

Nella specie, poiché il credito contributivo è stato azionato dall'Istituto con il verbale ispettivo del 18 luglio 2003, preceduto dalla denuncia del lavoratore del 17 febbraio 2003, la prescrizione non si era compiuta per il periodo 1 gennaio 1996-3 aprile 1998, periodo al quale l'Istituto, nel presente ricorso, limita la propria pretesa creditoria.

II - Esame delle censure

2. - Il ricorso e da accogliere, nei sensi di cui in motivazione.

2.1.- L'interpretazione della disciplina posta dall'art. 3, commi 9 e 10, della legge 335 del 1995 ha dato luogo, nella giurisprudenza di questa Corte, ad alcuni contrasti che sono stati composti dalle Sezioni unite con due pronunce:

a) la prima (Cass. SU 4 marzo 2008, n. 5784), ha risolto il contrasto sulla idoneità, di atti interruttivi compiuti dopo la data di entrata in vigore della legge, a conservare il termine di prescrizione decennale;

b) la seconda (Cass. SU 7 marzo

2008, n. 6173) - con specifico riferimento alla questione della conservazione della prescrizione decennale per i contributi maturati in epoca antecedente alla legge n. 335 del 1995, per effetto della denuncia o dell'accertamento ispettivo successivo a tale data - ha risolto il contrasto interpretativo insorto sul coordinamento dei commi 9 e 10 dell'art. 3 cit. affermando il seguente principio: "in materia di prescrizione del diritto ai contributi di previdenza e di assistenza obbligatoria, la disciplina posta dalla legge n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10, comporta che, per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore di detta legge - salvi i casi il cui il precedente termine decennale di prescrizione venga conservato per effetto di denuncia del lavoratore, o dei suoi superstiti, di atti interruttivi già compiuti o di procedure di recupero iniziate dall'Istituto previdenziale nel rispetto della normativa preesistente - il termine di prescrizione è quinquennale a decorrere dall'1 gennaio 1996, potendo, però, detto termine, in applicazione della regola generale di cui all'art. 252 disp. att. cod. civ., essere inferiore se tale è il residuo del più lungo termine determinato secondo il regime precedente".

2.3. - La soluzione adottata dalle Sezioni unite ha, quindi, confermato l'indirizzo prevalente dettato da una serie di pronunce (v. fra le altre Cass. 7 gennaio 2004, n. 46; Cass. 24 febbraio 2005, n. 3846; Cass. 15 marzo 2006, n. 5622; Cass. 13 dicembre 2006, n. 26621) che, andando di contrario avviso rispetto ad un primo indirizzo (seguito da Cass. 5 marzo 2001 n. 3213; Cass. 12 febbraio 2003, n. 2100), avevano affermato che per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge, la prescrizione diviene quinquennale dall'1 gennaio 1996 e, tuttavia, il termine decennale permane ove, entro il 31 dicembre 1995,

siano stati compiuti dall'Istituto atti interruttivi, ovvero siano iniziate, durante la vigenza della precedente disciplina, procedure per il recupero dell'evasione contributiva. Nel medesimo orientamento il Supremo Collegio ha, inoltre, inserito sia il principio affermato da Cass. 9 aprile 2003, n. 5522 (che aveva fatto salva l'applicazione dell'art. 252 disp. att. cod. civ.., nell'ipotesi in cui, al momento dell'entrata in vigore della nuova legge, non rimanga a decorrere, a norma della legge precedente, un termine inferiore), sia quello dettato da Cass. 24 febbraio 2006, n. 4153, secondo cui, in relazione ai contributi per i quali il quinquennio dalla scadenza si era integralmente maturato prima dell'entrata in vigore della legge, la denuncia del lavoratore è idonea a mantenere il precedente termine decennale solo quando sia intervenuta prima, ovvero intervenga comunque entro il 31 dicembre 1995.

Nel contempo le SU hanno ritenuto di non condividere la diversa ricostruzione proposta da Cass. 15 settembre 2004, n. 18540, alla quale, come si è detto, fa sostanzialmente riferimento l'INPS, nel presente ricorso.

2.4. - Per quel che interessa nel presente giudizio, va sottolineato che, in base al combinato disposto dei citati commi 9 e 10, come interpretato dalle Sezioni Unite - alla cui decisione si è uniformata la successiva giurisprudenza di questa Corte - la "denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti", di cui alla lettera a), ultimo periodo, del citato art. 3, comma 9, in relazione a contributi per i quali il termine quinquennale di prescrizione, decorrente dallo loro scadenza, sia integralmente maturato prima della data di entrata in vigore della predetta legge (17 agosto 1995), è idonea a mantenere il precedente termine di prescrizione decennale solo quando sia intervenuta prima della maturazione dell'anzidetto termine quinquennale (e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1995), non potendo più operare il prolungamento dello stesso termine una volta che il credito contributivo risulti già prescritto", (vedi, fra le tante: Cass. 7 gennaio 2009, n. 73; Cass. 24 gennaio 2012, n. 948; Cass. 20 febbraio 2012, n. 2417);

2.5. - A proposito della suddetta denuncia nella giurisprudenza di questa Corte è stato precisato che la relativa configurazione deve

avvenire nell'ambito della normativa previdenziale e contributiva specifica e con riguardo alla ratio della disciplina che la prevede, la quale (vedi: Cass. SU n. 6173 del 2008 cit. che sul punto richiama Cass. n. 4153 del 2006 cit.; Cass. 17 dicembre 2008, n. 29479), "affermando l'immediata introduzione del nuovo termine quinquennale per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore della legge (salve le ipotesi, previste dalla norma, di denuncia del lavoratore o di iniziative dell'istituto previdenziale), delinea una netta cesura tra vecchio e nuovo, che determina (come è stato osservato in dottrina) effetti estintivi automatici sulle obbligazioni già in essere, incidendo direttamente sugli interessi contrapposti considerati dalla norma, e cioè da un lato quello dell'ente creditore alla riscossione dei contributi, dall'altro quello del lavoratore assicurato alla tutela della propria posizione previdenziale, che risulta compromessa dalla prescrizione dei contributi".

In tale quadro, è stato specificato che:

a) la "denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti" di omissione contributiva prevista dalla norma de qua non può che essere quella che sia stata presentata (o trasmessa) all'Istituto previdenziale creditore e che ha il fine di sollecitare l'ente al recupero dei contributi omessi, con l'allungamento del termine prescrizionale che opera, in questo caso, indipendentemente dalla promozione o meno dell'azione di recupero che l'INPS è tenuto ad esercitare nei confronti del datore di lavoro inadempiente (Cass. 6 marzo 2004, n. 4606);

b) pertanto, non sono idonee a determinare l'applicabilità del termine lungo di prescrizione né la denuncia del lavoratore presentata ad un soggetto diverso dall'istituto previdenziale creditore (quale la denuncia all'Ispettorato del Lavoro) né gli atti di iniziativa presi da soggetti diversi dall'ente previdenziale, quali il verbale amministrativo dell'Ispettorato del lavoro contenente la contestazione dell'omissione contributiva o la lettera di diffida dell'Ispettorato del lavoro per la regolarizzazione del lavoratore (Cass. 17 dicembre 2008, n. 29479);

c) ai fini dell'applicazione del termine di prescrizione ordinaria decennale è sufficiente che il lavoratore abbia presentato una propria denuncia all'INPS, relativa all'omissione contributiva del datore di lavoro, non essendo posto a suo carico, al fine di avvalersi del più lungo termine di prescrizione, alcun obbligo di notificare la denuncia anche al datore di lavoro (Cass. 29 gennaio 2003, n. 1372; Cass. 6 marzo 2004 n. 4606), avendo il legislatore ritenuto che l'interesse del lavoratore alla contribuzione - sacrificato dalla prescrizione e più difficilmente soddisfatto attraverso i rimedi dell'azione risarcitoria ex art. 2116, secondo comma, cod. civ., e della rendita ex art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 - prevalga sull'affidamento del datore di lavoro debitore nel termine di prescrizione e, in particolare, sul suo interesse alla conoscenza delle cause che prolunghino l'assoggettamento al vincolo obbligatorio (Cass. 5 marzo 2009, n. 5320; Cass. 10 marzo 2010, n. 5811).

2.6. - Al fine di operare un esatto inquadramento della denuncia del lavoratore di cui si tratta, è stato sottolineato (Cass. 5 marzo 2009, n. 5320) che - sulla base dell'estensione dei caratteri fondamentali dell'istituto codicistico della prescrizione alla disciplina speciale dettata dall'art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995 - va affermato che anche in tale ultimo caso al compimento del termine prescrizionale il soggetto passivo del diritto, e in particolare il debitore, acquista il "diritto potestativo" di provocare l'estinzione del rapporto, vale a dire una situazione soggettiva di vantaggio, di liberazione dalla pretesa creditoria.

La tutela di tale situazione di vantaggio, attribuita e tutelata dall'istituto della prescrizione, rimane vanificata quando i soggetti controinteressati - di regola il titolare del diritto ma eventualmente anche il terzo beneficiario dell'adempimento, come accade nella specie - possono unilateralmente agire sulla durata del termine all'insaputa del debitore, titolare, come detto, del potere di avvalersi dell'effetto estintivo.

Detta iniziativa del creditore o del terzo beneficiario frustrano l'affidamento del debitore, che ad es. allo spirare del termine è esonerato dalla conservazione delle prove dell'adempimento, confidando appunto nell'estinzione dell'altrui pretesa (Corte cost. 6 dicembre 1990 n. 531, e vedi

anche Corte cost. 25 maggio 1990 n. 264): è il caso, qui in esame, del datore di lavoro che vede finire il quinquennio dopo l'entrata in vigore della legge n. 335 del 1995.

Il legislatore, tuttavia, ha operato un bilanciamento ed ha ritenuto prevalente l'interesse del prestatore di lavoro alla contribuzione ed ai benefici previdenziali che da essa derivano ed ha quindi conseguentemente deciso di sacrificare questo interesse del datore di lavoro-debitore, preferendo la soluzione che connette la conservazione del termine prescrizionale più lungo alla denuncia del lavoratore anche non comunicata al datore di lavoro.

2.7. - Contemporaneamente, e parallelamente, è stato sottolineata la facoltatività della presentazione della denuncia da parte del lavoratore, sull'assunto secondo cui la relativa previsione non esclude l'obbligo degli enti previdenziali di provvedere al recupero dei contributi evasi, n considerazione della sua natura pubblicistica.

E, del resto, il rilievo attribuito a tale ultimo obbligo si desume anche dalla legge n. 335 del 1995, che ha stabilito che la riduzione a cinque anni del termine di prescrizione "non si applica, continuando ad applicarsi il precedente termine decennale di prescrizione, anche nel caso di atti interruttivi già compiuti o di procedure finalizzate al recupero dell'evasione contributiva iniziate durante la vigenza della precedente disciplina, per tali dovendosi intendere qualunque concreta attività di indagine o ispettiva compiuta dall'ente previdenziale titolare del credito per omessa contribuzione" (vedi Cass. 9 febbraio 2005, n. 2589; Cass. 30 gennaio 2006, n. 2031; Cass. 9 febbraio 2006 n. 2837).

2.8. - Proseguendo sulla linea tracciata dalla suddetta giurisprudenza, appare opportuno precisare che la scelta del lavoratore di presentare la suddetta denuncia - cui viene collegato l'effetto di allungare il termine di prescrizione -ancorché per le suindicate ragioni non debba essere comunicata al datore di lavoro, tuttavia - dato l'effetto ad essa riconnesso di impedimento dell'acquisto da parte del debitore del "diritto potestativo" di provocare l'estinzione del rapporto - deve essere effettuata in modo da garantire adeguatamente il diritto di difesa del datore di lavoro stesso.

Ciò comporta che la suddetta presentazione debba avvenire entro un termine congruo che, in assenza di indicazione legislativa, si può far coincidere - in base ad un criterio finalistico e nel rispetto del generale principio di razionalità - con il medesimo termine - quinquennale - entro il quale il datore di lavoro potrebbe chiedere l'accertamento negativo del proprio debito contributivo e così ottenere il riconoscimento giudiziale del suddetto diritto potestativo.

In altre parole, il termine di prescrizione "si allunga" a dieci anni purché l'atto interruttivo - consistente nella denuncia del lavoratore (o dei suoi superstiti) - intervenga prima dell'estinzione del diritto alla contribuzione (cioè prima del decorso del nuovo termine di cinque anni).

Del resto, come si è detto, la presentazione della denuncia in oggetto è meramente facoltativa, essendo posto a carico degli enti previdenziali il controllo e l'accertamento delle omissioni o delle evasioni contributive, compito che deve essere svolto con rigore, ma pur sempre nel rispetto dei generali principi della correttezza e della buona fede.

2.9. - Nella specie la denuncia del lavoratore è stata effettuata il 17 febbraio 2003, i contributi cui si riferisce l'INPS nel presente ricorso riguardano il periodo 1 gennaio 1996-3 aprile 1998, ne consegue che soltanto per il periodo 1 gennaio 1998-3 aprile 1998 la suindicata denuncia può considerarsi utile ad interrompere il termine prescrizionale.

III - Conclusioni

3. - In sintesi, il ricorso deve essere accolto nei sensi di cui in motivazione. La sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione ai profili di censura accolti, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto dell'opposizione alla cartella esattoriale in oggetto, limitatamente al periodo contributivo 1 gennaio 1998-3 aprile 1998.

La peculiarità fattuale della controversia in esame e la novità delle questioni trattate giustificano la compensazione, tra le parti costituite, delle spese dell'intero processo. Nulla per le spese di EQUITALIA CERIT s.p.a.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata, in relazione ai profili di censura accolti, e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione alla cartella esattoriale in oggetto, limitatamente al periodo contributivo 1 gennaio 1998-3 aprile 1998. Compensa, tra le parti costituite, le spese dell'intero processo. Nulla per le spese di EQUITALIA CERIT s.p.a.